

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 123

OGGETTO: Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017, per la corresponsione fino al 31 dicembre 2025 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 luglio 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Vista la determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 con la quale è stata adottata la convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni per le attività socialmente utili (ASU) e per il nucleo familiare (ANF) spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è stato, altresì previsto che lo stesso schema convenzionale potesse essere applicabile anche per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia in caso di perfezionamento di corrispondenti convenzioni tra le medesime Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di adozione dei connessi decreti direttoriali;

Vista la determinazione presidenziale n. 21 dell'8 marzo 2018 avente a oggetto l'*addendum* alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64/2017, estendibile anche alla Regione Calabria;

Viste le determinazioni dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17 aprile 2019 e n. 48 del 6 aprile 2020, nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 21 aprile 2021, n. 104 del 6 luglio 2022 e n. 63 del 3 maggio 2023, con cui è stato disposto l'adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna di cui alla citata determinazione presidenziale n. 64/2017 al fine di garantire agli aventi diritto, per le corrispondenti annualità, la continuità del pagamento degli assegni ASU e ANF;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 22 maggio 2024 e n. 81 del 25 settembre 2024, aventi a oggetto l'adeguamento degli schemi di convenzione tra INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017, per la corresponsione rispettivamente fino al 30 giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2024 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000;

Rilevato che l'adozione dei predetti schemi convenzionali è conseguente alla stipula di corrispondenti convenzioni, ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le suddette Regioni, i cui effetti sono stati prorogati per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 rispettivamente dall'articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, dall'articolo 28-bis, del

decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a norma del quale *"Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;

Vista la nota n. 4513 del 26 marzo 2025, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso, tra gli altri, all'INPS, il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali n. 774 del 6 marzo 2025, inerente alla proroga al 31 dicembre 2025 delle convenzioni sottoscritte nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e vigenti alla data del 31 dicembre 2024 per effetto delle suddette proroghe disposte *ope legis*;

Preso atto che detto Decreto n. 774/2025, ai fini della sopra indicata proroga, ha determinato, fino al 31 dicembre 2025, l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati in attività socialmente utili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, in complessivi euro 3.053.756,76 (tremilionizerocinquantatremilasettecentocinquantasei/76) ripartiti come indicato nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 31/12/2024	Totale in euro importo ASU anno 2025	Totale in euro importo ANF anno 2025	Totale in euro per ASU - ANF a carico FSOF anno 2025
Basilicata	14	117.168,24	1.260,00	118.428,24
Calabria	4	33.476,64	360,00	33.836,64
Campania	291	2.435.425,56	26.190,00	2.461.615,56
Puglia	44	368.243,04	3.960,00	372.203,04
Sardegna	8	66.953,28	720,00	67.673,28
Totale	361	3.021.266,76	32.490,00	3.053.756,76

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 279 del 13 gennaio 2025 con la quale è stata richiesta all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per l'annualità 2025 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

Atteso che con nota n. 1647 del 25 febbraio 2025, l'Istituto ha comunicato al Ministero che per il 2025 l'importo mensile pro-capite dell'assegno socialmente

utile (ASU) è fissato in euro 697,43, quello dell'assegno annuo pro-capite per il nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 90,00, mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS è pari ad euro 72,48 annui per ciascun lavoratore;

Preso atto della necessità di garantire la funzionalità piena del sistema a supporto del pagamento delle predette prestazioni fino al 31 dicembre 2025;

Preso atto che i pagamenti in argomento sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2024, tenendo conto dell'adeguamento, al 31 dicembre 2025, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF stabilita dal citato decreto direttoriale, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio viene imputato al capitolo di entrata del bilancio finanziario 8E1203203 – Contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione sono imputate al capitolo di uscita del bilancio finanziario 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (ind. mobilità, ind. disoccupazione, ind. dell'assicurazione sociale per l'impiego ASPI, MINIASPI, NASPI, ASDI, DIS-COLL e relativi trattamenti per carichi familiari);

Preso atto, altresì, che i trasferimenti a carico dello Stato a copertura delle prestazioni sono imputati al capitolo di entrata del bilancio finanziario 8E1203574 – contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per la copertura degli oneri derivanti dagli assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione per l'adeguamento delle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017, per la corresponsione fino al 31 dicembre 2025 degli assegni ASU e ANF spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente l'atto previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017, per la corresponsione fino al 31 dicembre 2025 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, Via Ciriaco De' Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale....., dott....., giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.del.....

e

la Regione - (di seguito "Regione") - (C.F.) con sede in, rappresentata dal ai sensi della deliberazione di giunta regionale

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Visti

- l'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a norma del quale *"Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- le convenzioni sottoscritte ex art. 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nell'anno 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, vigenti alla data del 31 dicembre 2024, per effetto della proroga disposta *ope legis* per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

2023 e 2024, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'art. 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, *dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e dall'articolo 28-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;*

- gli atti convenzionali sottoscritti successivamente a quelli sopra riportati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna con l'INPS per l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 21 dell'8 marzo 2018, al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17 aprile 2019, al fine di prorogare al 31 dicembre 2019 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 6 aprile 2020, al fine di prorogare al 31 dicembre 2020 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 21 aprile 2021, al fine di prorogare al 31 dicembre 2021 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 6 luglio 2022, al fine di prorogare al 31 dicembre 2022 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 3 maggio 2023, al fine di prorogare al 31 dicembre 2023 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;

- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 22 maggio 2024, al fine di prorogare al 30 giugno 2024 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 25 settembre 2024, al fine di prorogare al 31 dicembre 2024 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali n. 774 del 6 marzo 2025 inerente alla proroga al 31 dicembre 2025 delle convenzioni sottoscritte ex art. 78, comma 2, lett. a) e lett. b), della legge n. 388/2000 con le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna nell'annualità 2017, con il quale è stato determinato l'ammontare della somma necessaria alla corresponsione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000, utilizzati nelle suddette Regioni, nella misura complessiva di euro 3.053.756,76 (tremilionizerocinquantatremilasettecentocinquantasei/76);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

considerato che

per la Regione..... l'importo complessivo da corrispondere al 31 dicembre 2025, è stato quantificato in €..... (importo in lettere.....) di cui €..... (importo in lettere.....) per assegno ASU e €..... (importo in lettere.....) per assegno ANF;

per la Regione..... il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n..... lavoratori;

con la nota n. 279 del 13 gennaio 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per l'annualità 2025 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

con nota n. 1647 del 25 febbraio 2025 l'Istituto ha comunicato al Ministero in parola che l'importo mensile pro-capite dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 697,43, quello dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 90,00 annuo pro-capite, mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS è pari ad euro 72,48 annui per ciascun lavoratore;

è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regionestabiliscono che il presente atto decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017 - già prorogata per le annualità successive fino al 31 dicembre 2024 - secondo le modalità indicate nel medesimo atto convenzionale per quanto non modificato nella presente convenzione.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nell'anno 2024, con l'adeguamento al 31 dicembre 2025, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato Decreto n. 774 del 6 marzo 2025 e riportata in premessa, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei già menzionati assegni.
3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina.

INPS

Regione

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL
TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione – rappresentata da, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali*

e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”;

- *che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;*
- *che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*
- *che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.*

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la Regione e l'INPS per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000;
- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione

INPS, rappresentato da, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui all'articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive

comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.
- 2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

- 1.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudentiali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha

designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento

Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico